

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE
NELLA RIUNIONE DELL'8 APRILE 2019

IL CONSIGLIO GENERALE

“Udita la relazione del Segretario Generale, con la quale lo stesso, previo conforme parere del Collegio dei Revisori dei Conti, ha proposto talune modifiche al vigente Regolamento di Organizzazione dell'Ente, con particolare riferimento alla disciplina concernente lo svolgimento da parte del personale dell'Ente di incarichi ed attività non ricompresi nei compiti e doveri d'ufficio, in attuazione delle disposizioni di legge vigenti in materia; tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, l'ACI e gli AC, in quanto Enti aventi natura associativa, non gravanti sulla finanza pubblica, hanno facoltà di adeguarsi con propri Regolamenti, tenendo conto delle rispettive peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; ritenuto, in relazione alle specificità della Federazione, di apportare al Regolamento di Organizzazione le modifiche e le integrazioni finalizzate a disciplinare detti aspetti; visto l'art.15, lett. o), dello Statuto; **approva** le modifiche e le integrazioni al Regolamento di Organizzazione proposte dal Segretario Generale, nel testo allegato al verbale della seduta sotto la lett. E), che costituisce parte integrante della presente deliberazione. Lo stesso Segretario Generale è incaricato, per il tramite dei competenti Uffici, degli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione.”.

ALLEGATO E) AL VERBALE DEL CONSIGLIO GENERALE DELL' 8 APRILE 2019

Modifiche ed integrazioni al Regolamento di Organizzazione dell'Ente

- a) all'art. 7 (Funzioni del Segretario Generale), lett. j), dopo la parola *"rilascia"* le parole *"nei casi previsti dagli specifici regolamenti"* sono sostituite dalle parole *"secondo quanto previsto nel Titolo 7 del presente regolamento"*, con il conseguente nuovo testo, risultante dalla modifica:
"j) rilascia, secondo quanto previsto nel Titolo 7 del presente regolamento, le autorizzazioni di cui all'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche e integrazioni;"
- b) inserimento, dopo l'art. 35 del Regolamento, del *"Titolo 7 - Incarichi conferiti o autorizzati al personale dipendente dell'Automobile Club d'Italia"*, secondo il testo allegato.

TITOLO 7

Incarichi conferiti o autorizzati al personale dipendente dell'Automobile Club D'Italia

Art. 36 (Oggetto)

1. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2, c. 2-bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, con riferimento alla struttura associativa dell'ACI ed alle caratteristiche di ente pubblico non economico non gravante sulla finanza pubblica, il presente Titolo disciplina lo svolgimento da parte del personale dipendente dell'Automobile Club d'Italia di incarichi ed attività esterne non comprese nei compiti e doveri d'ufficio, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 60 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), all'articolo 1 commi 56 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni).

Art. 37 (Incarichi e attività non autorizzabili)

1. Il dipendente, anche con qualifica dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50 per cento ai sensi degli articoli 60 e 61 del DPR 10 gennaio 1957 n. 3, non può esercitare il commercio, l'industria, o alcuna professione né essere impiegato alle dipendenze di privati né accettare cariche in società costituite a fini di lucro, escluse le società cooperative e fatti salvi i casi di cui al seguente art. 43 e le cariche consentite in base a specifiche disposizioni regolamentari interne.
2. Derogano ai divieti prescritti dal seguente articolo, le ipotesi previste:
 - a) dall'articolo 23 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale i dirigenti delle pubbliche amministrazioni possono, a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale;
 - b) dall'articolo 18 della legge 4 novembre 2010, n. 183, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative e sempre che non sussistano ipotesi di conflitto d'interesse, possono autorizzare il dipendente a collocarsi in aspettativa non retribuita, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali o imprenditoriali.

Art. 38 (Incarichi e attività soggette ad autorizzazione)

1. Il dipendente, anche con qualifica dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50 per cento previa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione ai sensi e con le modalità di cui al successivo art. 40 del presente Regolamento, può svolgere attività o incarichi retribuiti, svincolati dai compiti e dai doveri d'ufficio, esclusivamente di tipo occasionale o comunque temporaneo, purché non sussistano situazioni concorrenziali di conflitto di interessi, anche potenziale, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite, *intuitu personae*, al dipendente. L'Amministrazione valuta la sussistenza del conflitto d'interessi tenendo presente la qualifica e il ruolo professionale del dipendente, la posizione nell'ambito dell'Amministrazione, le funzioni attribuite o svolte nel triennio precedente, la competenza della struttura di assegnazione e di quella gerarchicamente superiore.

2. L'incarico o l'attività autorizzabile deve avere, comunque, natura non prevalente rispetto al rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione. Si considerano prevalenti le attività che comportino corrispettivi lordi annuali complessivamente superiori alla retribuzione lorda percepita dal dipendente a tempo pieno in relazione al profilo di appartenenza.

Art. 39 (Attività non consentite al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale superiore al 50 per cento)

1. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale superiore al 50 per cento, ai sensi dell'art. 1 c. 56 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è consentito di svolgere attività di lavoro autonomo o subordinato, purché non in concorrenza o in conflitto di interessi, anche solo potenziali, con le funzioni e i compiti istituzionali svolti dall'Ente e previa comunicazione alla Direzione Risorse Umane e Affari Generali.
2. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale superiore al 50 per cento non possono comunque svolgere le seguenti attività lavorative:
 - a) lavoro subordinato presso altre pubbliche amministrazioni;
 - b) incarichi di collaborazione coordinata e continuativa presso pubbliche amministrazioni, compresa quella di appartenenza;
 - c) incarichi professionali e di consulenza a favore di pubbliche amministrazioni, compresa quella di appartenenza, con esclusione dei casi in cui, ferma restando la necessaria espressa autorizzazione, l'appartenenza all'Amministrazione sia elemento necessario e peculiare per lo svolgimento dell'incarico stesso.
3. Per le attività che richiedono l'iscrizione ad albi professionali, sono fatte salve le disposizioni dei relativi ordinamenti professionali in materia di incompatibilità con il rapporto di lavoro pubblico.
4. Il dipendente che intende trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con percentuale fino al 50 per cento per svolgere una seconda attività, è tenuto a comunicare nella richiesta di part-time la tipologia dell'attività che intende svolgere. Il dipendente è tenuto a comunicare, entro i quindici giorni seguenti all'autorizzazione, alla Direzione Risorse Umane e Affari Generali, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa precedentemente comunicata. L'Amministrazione, qualora ravvisi nel tipo di attività descritta dal richiedente una delle fattispecie di incompatibilità sopra descritte, respinge, con provvedimento motivato, la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Art. 40 (Richiesta e rilascio dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi o delle attività lavorative esulanti dai compiti e dai doveri d'ufficio deve essere richiesta al Segretario Generale, per il tramite della Direzione Risorse Umane e Affari Generali, dal dipendente interessato o dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire gli incarichi.
2. Sono tenuti all'invio della richiesta di autorizzazione anche i dipendenti interessati posti in aspettativa a qualunque titolo o momentaneamente sospesi dal servizio a seguito di provvedimenti disciplinari.
3. Il Segretario Generale, previa istruttoria e proposta della Direzione Risorse Umane e Affari Generali, si pronuncia sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della stessa richiesta da parte della Direzione Risorse Umane e Affari Generali. Nel caso in

cui la richiesta sia carente di elementi essenziali, il predetto termine decorre dalla data di ricezione delle necessarie integrazioni.

4. Decorso il termine di cui al comma precedente, la richiesta si intende comunque accolta se riguarda incarichi che devono essere conferiti da una amministrazione pubblica. In ogni altra ipotesi, in caso di inutile decorso del termine di cui al comma precedente, la richiesta si intende definitivamente negata.
5. Per il personale che presta servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni e l'amministrazione di appartenenza provvede al rilascio dell'autorizzazione nel termine di quarantacinque giorni dall'intesa. Nel caso in cui l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunci sulla richiesta di intesa entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta stessa da parte della amministrazione di appartenenza, quest'ultima può provvedere prescindendo dall'intesa.

Art. 41 (Attività non soggette ad autorizzazione)

1. Il dipendente può svolgere senza la preventiva autorizzazione, percependo gli eventuali compensi, le seguenti attività indicate dall'articolo 53, c. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
 - a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
 - b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
 - c) partecipazione a convegni e seminari;
 - d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
 - e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
 - f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.
 - g) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.
2. Non sono, altresì, soggette a preventiva autorizzazione le seguenti attività:
 - attività artistiche (quali musica, canto, recitazione, cinematografia, danza, pittura, scultura) e sportive purché non si concretizzino in attività di tipo professionale;
 - attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio – assistenziale senza scopo di lucro;
 - attività che costituiscono manifestazione della personalità, del pensiero e dei diritti di libertà del singolo purché a titolo gratuito o con eventuale rimborso delle spese sostenute.
3. Il dipendente che intende svolgere le attività di cui al presente articolo, o comunque attività a titolo gratuito, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'Amministrazione. La comunicazione deve essere inviata alla Direzione Risorse Umane e Affari Generali, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività oggetto di comunicazione.

Art. 42 (Consulenze tecniche in ambito giudiziario)

1. Non sono oggetto di autorizzazione le attività di consulenza tecnica d'ufficio conferite nell'ambito di procedimenti giudiziari, fermo restando l'obbligo di astensione nel caso in cui siano coinvolti interessi dell'ACI e ferma l'esclusione degli incarichi svolti in regime di libera professione.

2. Il dipendente interessato deve comunque inviare all'Amministrazione apposita comunicazione, laddove possibile, entro le quarantotto ore precedenti la convocazione.

Art. 43 (Autorizzazione ai Dirigenti e Responsabili di struttura degli Automobile Club per incarichi nei Consigli di Amministrazione delle società controllate dagli Automobile Club)

1. I Dirigenti e i Funzionari preposti alla direzione degli Automobile Club, ai sensi dell'articolo 57 dello Statuto ACI, sono dipendenti dell'Automobile Club d'Italia e prestano servizio presso i predetti Enti in posizione di comando.
2. I soggetti di cui al precedente comma 1, ai sensi dell'art. 62 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 10 c. 1-bis del decreto legge 26 luglio 2018, n. 91, in adeguamento ai principi desumibili dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 178, sulla base della specificità dell'ACI e secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa, previa autorizzazione dell'Ente, possono essere nominati componenti dell'organo di amministrazione delle società controllate o partecipate dagli Automobile Club.
3. Per lo svolgimento degli stessi incarichi può essere riconosciuto solo il rimborso delle spese documentate ed il diritto alla copertura assicurativa. Resta ferma l'applicazione della legge 8 agosto 1991, n. 264 (recante disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto), in base alla quale il personale dell'ACI con incarico di Direttore o Responsabile di Automobile Club può essere il titolare dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza previsto dalla predetta legge.

Art. 44 (Altre tipologie di incarichi presso le società controllate dagli Automobile Club)

1. Il Dirigente o il Responsabile di struttura degli Automobile Club non possono essere nominati responsabile unico del procedimento (RUP) per procedure di affidamento di beni, servizi e forniture indette dalle società controllate degli stessi Automobile Club.

Art. 45 (Disposizioni in materia di trattamento economico)

1. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2, c. 2-bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, il trattamento economico del personale dirigente al quale vengono conferiti incarichi è soggetto al principio di onnicomprensività di cui all'art. 24 c. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatti salvi i casi nei quali l'incarico presso soggetti terzi venga conferito *intuitu personae* prescindendo dal ruolo di dirigente pubblico e non sia riconducibile alle funzioni svolte dall'Ente oppure alla generale rappresentanza degli interessi dell'Ente medesimo e sia svolto in ragione della specifica professionalità e competenza personale della risorsa. Nell'atto di designazione è espressamente menzionata dall'Ente la riconducibilità o meno dell'incarico, e del relativo compenso, al regime dell'onnicomprendività.